

IL COMMERCIO

Abbonamento annuo Lire 14,80
" Semestrale " 8,80

PER L'ESTERO: { Abbonamento annuo Lire 36,—
" semestrale " 18,—

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: Via Belloni, 10 - UDINE — Conto corrente postale N. 9-5469

Gli abbonamenti non disdetti per lettera un mese prima della scadenza s'intendono rinnovati per un altro anno

PUBBLICITÀ: Prezzo per mm. di altezza (larghezza una colonna) Commerciali L. 1,— il m/m. — Finanziari, Necrologici, Concorsi, Aste, Comunicati, Sentenze ecc. L. 2,50 il m/m. — Cronaca L. 2,50 il m/m. Rivolgersi a: BOGARELLI e CHIZZONI - Via S. Francesco, 1 g - UDINE - Tel. 9-95

PERIODICO QUINDICINALE DI POLITICA ECONOMICA E DI INFORMAZIONI TRIBUTARIE AZIENDALI E COMMERCIALI

Cn.
BIBLIOTECA COMUNALE
Palazzo Bertolini

UDINE

FRIULANO

IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE Contribuenti individuali e casistica per le Società

La cessazione del reddito pubblico importa automaticamente lo sgravio dell'imposta se la cessazione è assoluta e definitiva. Lo sgravio della imposta si ottiene presentando la denuncia di cessazione entro tre mesi dalla cessazione, o entro tre mesi dalla pubblicazione del ruolo secondo che la cessazione sia avvenuta prima o dopo la pubblicazione stessa.

Nel caso di decesso del contribuente la domanda di cessazione deve essere presentata entro quattro mesi dal decesso. Non osservando questi termini ad una rettifica. Così, ad esempio, se to allo sgravio.

Gli Uffici guardano con diffidenza la denuncia di cessazione perchè può nascondere o una trasformazione od una diminuzione, oppure una sospensione del reddito, eventi che non danno diritto allo sgravio ma tutt'al più ad una rettifica. Così, ad esempio, se un professionista si facesse cancellare dall'albo ma prestasse ancora la sua opera saltuariamente non avrebbe diritto allo sgravio.

Possibilità di discussione sorgono specialmente quando il reddito cessato ha un ciclo discontinuo. Ad esempio nell'industria dei laterizi, in cui la produzione si attua generalmente dal 1.0 maggio al 31 ottobre, i tre mesi dovrebbero decorrere dal giorno in cui la produzione doveva incominciare ed invece non è incominciata, cioè dal 1.0 maggio.

Supponiamo ancora che una fabbrica di laterizi chiusa continua a vendere il materiale anteriormente prodotto. In questa ipotesi la giurisprudenza ha riconosciuto il diritto allo sgravio, perchè è vero che l'azienda continua la sua attività per il collocamento e per lo smercio della produzione ma questa produzione si riferisce al momento in cui la fornace era attiva.

Si può discutere sull'esattezza di questo principio perchè i due momenti costitutivi del reddito sono: la produzione della merce e la sua realizzazione, mentre nel caso indicato uno degli estremi, cioè la realizzazione della produzione si è verificato.

Altro caso è quello di una società che pretende lo sgravio per aver concesso in locazione a terzi il proprio unico stabilimento, mentre l'Ufficio ritiene di dovere negare lo sgravio essendo ancora viva la società, la Commissione centrale ha ammesso invece la cessazione.

Nell'ipotesi poi che venga mutata la natura dell'attività, pur restando sempre nello stesso ramo di commercio, rientra il caso di chi lascia ad esempio il commercio dei vini per darsi alla rappresentanza di case vinicole. Qui v'è un mutamento della categoria perchè il commerciante cessa di appartenere alla cat. C-1 per essere tassato in cat. B.

La Commissione centrale ha riconosciuto il diritto allo sgravio perchè, pur essendo vero che quel contribuente ha continuato ad esercitare la sua attività nel precedente ramo, ha cambia-

to la consistenza della sua attività tanto da determinare una diversa classificazione di categoria.

Anche nel caso di un orefice che ha cessato di fare l'orefice e ha iniziato la sua attività come artigiano, sempre però nel ramo dell'oreficeria, la Commissione centrale ha ritenuto di riscontrare una vera cessazione, ma si dovrebbe piuttosto parlare di variazione di reddito, in quanto l'artigiano esercita sempre la stessa attività, sebbene ridotta.

Nel caso infine che una ditta eserciti un'attività complessa: rimessa di automobili, compra-vendita di automobili, rappresentanza di una casa automobilistica; supposto che uno di questi redditi cessi e la ditta chieda lo sgravio relativamente al cespite se il reddito è stato globalmente accertato non è possibile fare lo stralcio.

La Commissione centrale ritiene invece che con un giudizio di estimo si debba procedere allo stralcio dell'imposta relativa al cespite cessato. Per questo gli uffici seguono ora il criterio di specificare il reddito di ciascun cespite.

La dichiarazione di fallimento determina poi automaticamente la cessazione del reddito. Qualora fosse stato concesso l'esercizio provvisorio si applicherebbe lo sgravio in favore del fallimento ma si procederà all'accertamento a carico della gestione provvisoria se questa ha dato un profitto.

E' necessario quindi che i curatori di fallimenti presentino subito la denuncia di cessazione, non potendosi prescindere da questa formalità nemmeno invocando il carattere pubblicitario della procedura fallimentare.

Se più commercianti costituiscono una società si avrà un mutamento nel soggetto passivo dell'imposta, in quanto alle persone singole si è sostituito l'ente collettivo; dette persone avranno quindi diritto ad ottenere lo sgravio dell'imposta. La stessa cosa deve dirsi per il socio che cede.

(segue in IV pag.)

Il controllo del Partito sui prezzi dei generi di prima necessità

Fra le varie delibere prese dal Consiglio dei Ministri riunito il 5 luglio corr. sotto la presidenza del Duce, su proposta del Segretario del Partito nazionale fascista, ministro segretario di Stato, d'intesa coi ministri per gli Interni per la Grazia e Giustizia, per le Finanze, per l'Agricoltura e Foreste, per le Comunicazioni, per le Corporazioni e per gli Scambi e per le Valute, il Consiglio ha approvato uno schema di provvedimento recante disposizioni per la disciplina e il controllo dei prezzi dei generi alimentari di prima necessità.

Presso il Direttorio nazionale, del P. N. F. viene istituito, quale emanazione della Commissione interministeriale annonaria, prevista dall'art. 3 del R. D. L. 27 dicembre 1940-XIX, n. 385, un Comitato centrale per il coordinamento e il controllo della disciplina dei prezzi dei generi alimentari di prima necessità. Presso ogni Federazione dei Fasci di combattimento è istituito, quale emanazione della Sezione provinciale dell'alimentazione, un Comitato provinciale per il coordinamento e il controllo della disciplina dei prezzi dei generi alimentari di

prima necessità nell'ambito della provincia.

Le deliberazioni del Comitato centrale e del Comitato provinciale vengono rese esecutive a norma di legge.

Il Comitato centrale è presieduto dal Segretario del P. N. F. Di esso fanno parte i rappresentanti dei Ministri, Corporazioni, organizzazioni ed enti interessati. Il Comitato provinciale è nominato e presieduto dal segretario federale, secondo disposizioni che saranno impartite dal Segretario del P. N. F. d'intesa col ministro dell'Agricoltura e delle Foreste.

Il provvedimento è diretto a coordinare in sede di Partito la politica dei prezzi per quanto riguarda i generi alimentari di prima necessità ferme restando, peraltro le competenze degli Organi responsabili.

Il Segretario del Partito agli alimentaristi

Il commercio al dettaglio vende annualmente a credito per 7 miliardi di lire

Il Segretario del Partito ha ricevuto, nella Sede Littoria, i componenti della Commissione della Federazione dei dettaglianti dell'alimentazione, accompagnati dal Presidente della Confederazione Fascista dei Commercianti, Cons. Naz. Molfino.

Il Presidente Federale Cons. Naz. Agnino, ha esposto i problemi delle categorie, e i voti espressi nel recente convegno del commercio al dettaglio, in vista di nuovi criteri da esaminarsi per il perfezionamento dei sistemi di distribuzione.

Ha poi diffusamente illustrato i risultati raggiunti dagli Enti economici della organizzazione che hanno distribuito a 160 mila alimentaristi italiani 11 milioni e 430 mila quintali di generi razionati per un valore di circa 7 miliardi di lire, mettendo in evidenza che le spese di impianto e di distribuzione ammontano a 17 milioni con una incidenza sul costo dello 0,25 per cento sono state sostenute esclusivamente dai dettaglianti e dai grossisti senza gravare in nessun modo sul consumatore. Ha inoltre sottolineato l'importanza della funzione creditizia del commercio al dettaglio che vende, annualmente, a credito, per circa 7 miliardi di lire.

Il Segretario del Partito dopo aver preso atto delle dichiarazioni del Presidente Generale e di quelle formulate da alcuni rappresentanti delle categorie ha espresso il suo apprezzamento per le realizzazioni conseguite nel campo economico e sociale degli Enti di categoria.

Il Ministro Serena ha posto in rilievo il particolare carattere della funzione dei dettaglianti alimentaristi che, per il loro quotidiano contatto con tutti gli strati sociali della Nazione, possono portare un contributo veramente efficace per la comprensione delle attuali contingenze della vita economica. Ha quindi affermato che lo spirito di auto-disciplina delle categorie caratteristico dell'ordinamento fascista e corporativo, consentirà al Partito ed agli altri organi del Regime di accentuare il sistematico controllo degli approvvigionamenti così da ottenere che ad ogni famiglia italiana sia assicurato l'indispensabile per l'alimentazione a prezzo equo e in misura uguale per tutti.

Anche il Ministro delle Corporazioni ha ricevuto i componenti del Consiglio della Federazione Fascista dei Dettaglianti dell'alimentazione.

Il Ministro ha richiamato l'attenzione dei dirigenti sulla necessità di disciplinare sempre più efficacemente l'attività delle categorie inquadrare in vista degli importanti compiti che potranno essere chiamati ad assolvere nel campo della distribuzione.

Disciplina dei consumi

Latte condensato e formaggi in scatola

Sono stati stabiliti i seguenti nuovi prezzi del latte condensato e dei formaggi in scatola. Latte condensato, in scatole da gr. 385 netti cadauna, la cassa di 48 scatole L. 250; Latte condensato in barili di capacità non superiore ai 50 chilogrammi, al kg. L. 12,50; in barili di capacità superiore ai 50 chilogrammi, L. 12; Latte sterilizzato in scatole da 1 chilogrammo lordo cadauna, la cassa di 48 scatole, L. 240; Latte evaporato, in scatole da gr. 340 netto cadauna, a cassa di 48 scatole, L. 220; Polvere di latte grassa: non solubile, al kg. L. 14,10; solubile, al kg. L. 14,60; Polvere di latte magra: non solubile, al kg. L. 9,30; solubile, al kg. L. 9,60; Polveri di latte speciali per allevamento dei bambini: maggiorazione del 18 per cento sui prezzi vigenti; Farine latte: maggiorazione del 14 per cento sui prezzi in vigore; Formaggi fusi, col 35 per cento di grasso: in spicchi da gr. 25 cadauno, L. 0,50; la scatola di sei spicchi L. 2,90; la scatola di 50 spicchi, L. 22,50.

Il "ramital",

Gli organi competenti, a quanto informa «L'Eco di Roma», hanno disposto che i produttori dell'anticrostogamico «Ramital», praticino nelle vendite gli stessi prezzi-base e le stesse condizioni già stabilite per le vendite di solfato di rame. Per la determinazione dei prezzi di vendita al consumo, i Consigli provinciali delle Corporazioni debbono applicare le norme già impartite per la fissazione dei prezzi del solfato di rame.

Il vincolo delle uova

La «Gazzetta Ufficiale» n. 154 del 3 luglio 1941 ha pubblicato il D. M. 28 giugno 1941-XIX sul vincolo delle uova.

Art. 1. — L'intera scorta di uova esistente in frigorifero e in altri magazzini e impianti di conservazione è posta a disposizione del

Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, per essere immessa al consumo, a tempo opportuno, secondo un piano provinciale di distribuzione all'uopo predisposto, e ai prezzi che verranno successivamente fissati.

Tale merce non può, pertanto, essere fatta oggetto di atti di compravendita, nè può essere comunque

distratta senza la preventiva autorizzazione del Ministero stesso.

Art. 2. — Allo stesso vincolo è sottoposta la merce, proveniente dall'estero e raccolta sul mercato nazionale, immagazzinata, per il consumo autunno-invernale, successivamente alla data di pubblicazione del presente Decreto.

Art. 3. — Le ditte proprietarie e detentrici della merce sono tenute a farne la conservazione a regola d'arte, nonché a tenere un registro di carico e scarico dal quale risulti la consistenza giornaliera delle scorte e i movimenti giornalieri di entrata e di uscita del prodotto.

Art. 4. — Le ditte che alla data del presente Decreto abbiano in conservazione o siano comunque detentrici di un quantitativo di uova non inferiore a 5000 pezzi, sono tenute a denunciare alla Sezione dell'alimentazione della provincia nella quale è depositata la merce, per il tramite dell'organizzazione di categoria, la giacenza (numero dei pezzi) al 1 luglio 1941-XIX, distintamente per la produzione nazionale e per la merce importata, indicando anche il sistema di conservazione (frigo, autoclave, acqua di calce, ecc.).

La denuncia della consistenza dovrà poi essere ripetuta al cadere di ogni quindicina.

Art. 5. — E' abrogata ogni disposizione contraria a quelle contenute nel presente Decreto.

Art. 6. — Ogni infrazione alle disposizioni del presente Decreto è punibile ai sensi del R. Decreto legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1715, e del R. Decreto legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385.

Il blocco dei formaggi

La «Gazzetta Ufficiale» ha pubblicato il testo del decreto ministeriale col quale fino al 30 novembre 1941-XIX è vietata la compravendita del formaggio denominato «grana tipico» e «grana non tipico» di produzione 1941.

Vincere noi stessi

La Nazione è in guerra; ogni sacrificio è minimo in confronto a quello dei nostri eroici soldati.

Ciascuno sappia che il proprio contegno in casa, in ufficio, in officina, contribuisce a rafforzare il fronte interno.

Commercianti e consumatori: siate disciplinati. Il commerciante non deve vendere ed il consumatore non deve acquistare più del necessario all'attuale fabbisogno.

Rivedere le abitudini. Quelle superflue e sproporzionate vanno eliminate.

Chi costituisce scorte danneggia la Nazione in armi ed il popolo; è uno sciocco perchè le scorte creano sprechi, maggior consumo e deperimento merci.

Siate cortesi e pazienti, soprattutto tra commercianti e consumatori; bisogna essere tutti uniti e tesi verso un'unica meta: LA VITTORIA.

L'alto riconoscimento del Duce ai Battaglioni della "Tridentina",

Ecco le parole pronunciate dal Duce davanti alla Divisione «Tridentina» di ritorno dall'Albania:

«Ufficiali, sottufficiali, caporali e alpini della «Tridentina!» Sono venuto tra voi per rendervi il meritato onore, per recarvi il mio saluto e — col mio — il saluto affettuoso e riconoscente del popolo italiano.

Con voi della «Tridentina», che avete difeso e santificato col vostro sangue il settore di Devoli, voglio onorare anche i vostri camerati delle altre Divisioni alpine, che nella guerra contro gli anglo-greci hanno strenuamente combattuto.

Voi tutti avete confermato la gloriosa tradizione dei vostri Battaglioni, che si riassume nella tenacia indomita, nell'alto senso del dovere, nella ferrea decisione durante il combattimento.

Queste furono, sono e saranno le virtù militari degli Alpini d'Italia.

La Patria conta su di voi, perchè le avete dato e le darete la vittoria. Saluto al Re!»

Tariffa di trebbiatura per il frumento

Fra le Organizzazioni Sindacali interessate sono state definite, in base alle istruzioni delle rispettive Confederazioni e alla deliberazione della Confederazione dei Cereali, la tariffa di trebbiatura per il frumento da valere per la campagna 1941.

TREBBIE FISSE:

a) per partite fino a 20 quintali lire 9,75 al quintale; b) per partite superiori a 20 quintali di un solo proprietario e trebbiate senza interruzione diurna lire 8,95 al quintale e lire 10,65.

TREBBIE MOBILI:

Per partite superiori a 150 quintali di grano di un solo proprietario e trebbiate senza interruzione diurna, il tasso di trebbiatura potrà essere concordato tra le parti con una riduzione non superiore a lire 1,65 al quintale.

Per partite superiori ai 300 quintali, nelle medesime condizioni, tale riduzione potrà arrivare a lire 2,50 al quintale.

Per le partite di grano la cui trebbiatura avvenga senza pressatura della paglia, le tariffe di cui sopra si intendono ridotte di lire 1,80 per ogni quintale di grano trebbiato.

In riferimento alla convenzione sull'esercizio della trebbiatura nella campagna 1939 XVII, rimangono valide le condizioni che seguono:

1) La liquidazione e il pagamento del tasso saranno fatti immediatamente dopo ultimata la trebbiatura del grano.

2) E' fatto obbligo ai trebbiatori di curare la pulitura e la svecchiatura del cereale senza percepire alcun tasso di trebbiatura sugli scarti.

3) Quando condizioni particolari di qualche trebbiatore o comuni a determinate zone o località facciano ritenere necessaria una variazione della tariffa del prodotto trebbiato, questa potrà essere autorizzata soltanto con convenzione sussidiaria da stipularsi tra le Organizzazioni contraenti.

4) La presente convenzione non riguarda agricoltori o gruppi di agricoltori proprietari di trebbie per la trebbiatura del prodotto ricavato dai propri fondi. Qualora i suddetti agricoltori o gruppi di agricoltori volessero lavorare per conto di terzi, dovranno osservare il presente accordo.

5) Sono a carico dei trebbiatori tutte le spese di esercizio delle macchine, salario agli operai, escluso il personale d'ala, assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, fornitura di forza motrice, lubrificanti, filo di ferro per l'imballaggio della paglia e quanto altro occorre

per il perfetto e continuo funzionamento delle macchine.

6) Il personale d'ala occorrente non sarà fornito dal trebbiatore, ma sarà a carico di questi la spesa relativa per la assicurazione contro gli infortuni del personale medesimo.

7) E' fatto obbligo ai trebbiatori di tenere affisso in un luogo ben visibile un cartello sul quale saranno riportate le tariffe e le principali norme di trebbiatura concordate.

8) Tutte i reclami e controversie che potessero sorgere tra gli agricoltori e i trebbiatori per l'interpretazione della convenzione stipulata, saranno risolte di comune accordo tra le Organizzazioni contraenti.

I compensi dei dirigenti di società commerciali esenti dall'imposta straordinaria

In merito all'interpretazione della Legge 1 luglio 1940-XVIII, relativa alla imposta straordinaria sui compensi dei dirigenti di Società commerciali al fine di evitare esorbitanze e sperequazioni e per assicurare una applicazione aderente allo spirito della legge «L'Eco di Roma» ricorda che il Ministero delle Finanze ha recentemente stabilito qual quota del complesso degli emolumenti percepiti dai dirigenti debba ritenersi esente perchè costituisce remunerazione ordinaria da parificare allo stipendio. Secondo i criteri fissati debbono ritenersi esenti oltre allo stipendio fisso e ai suoi aumenti, le doppie mensilità, gli assegni familiari e le gratificazioni ordinarie. Per le gratificazioni consuetudinarie, quelle cioè che risultano da accordi verbali o da situazioni di fatto sono state stabilite delle quote particolari, varianti secondo la proporzione della gratificazione stessa con lo stipendio fisso: per la gratificazione il cui ammontare non supera il 50 per cento dello stipendio fisso, la quota esente è il 40 per cento della gratifica; per la gratificazione il cui ammontare supera il 50 per cento e va fino al 100 per cento dello stipendio fisso, la quota esente è il 45 per cento della gratifica; per quella il cui ammontare supera il 100 per cento dello stipendio fisso, la quota esente è il 50 per cento della gratifica.

Nei confronti di quei dirigenti che godono della doppia forma di corresponsione e cioè dello stipendio fisso e delle provvigioni, si estendono alle provvigioni le stesse quote di esenzione stabilite per le gratificazioni consuetudinarie.

Bollettino demografico

COMUNE DI UDINE

Dal 28 Giugno al 10 Luglio 1941-XIX

Nati N. 75

Morti » 36

Matrimoni » 19

Viale Italo Balbo

Nel primo anniversario della scomparsa del Maresciallo dell'Aria e Quindrumviro della Rivoluzione, Italo Balbo, Udine, ha voluto eternare il suo nome dedicandolo ad una importante arteria cittadina: il viale della Stazione.

Alla presenza del Vice Podestà e di una rappresentanza del Comune, ai lati di detto viale, sono state apposte le due targhe col nome del glorioso caduto; dinanzi a ciascuna, è stata poi appesa una corona d'alloro coi nastri dai colori del Comune di Udine.

Movimento demografico

Durante il mese di giugno si è avuto nel Comune di Udine il seguente movimento della popolazione: **Nati vivi: 126. Morti: 100. Eccedenza dei nati sui morti 26; nati morti 3. Matrimoni 33.**

TACI!

anche la più piccola notizia interessa l'agente straniero.

Orario estivo degli Istituti di Credito

Con lunedì 7 luglio gli Istituti di Credito della Provincia di Udine osservano il seguente orario:

Orario di ufficio, giorni feriali: dalle 8,30 alle 12,30; dalle 15 alle 18,30. Sabato e semifestivi: dalle ore 8,30 alle 13.

Orario di sportello, giorni feriali: dalle ore 8,30 alle 12,30; dalle 15 alle 16. Sabato e semifestivi: dalle ore 8,30 alle 12.

Questo orario resterà in vigore fino al 30 settembre p. v.

SEMAFORO

Diritto di precedenza

Ci sono affollamenti di negozi, inevitabili, vedi le macellerie nei giorni comandati.

Ed è allora che fra le molte domestiche provvedute di capriccissime sporte, capita talvolta di vedere una gestante o una madre che allatta — e son donne del popolo perchè le altre non rappresentate dalle servette di cui sopra — aspettare pazientemente in piedi, un bel po' di tempo, il suo turno.

Si è detto «talvolta», perchè può darsi il caso che quel po' di egoismo umano che fatalmente fa capolino anche nel cuore più generoso, ceda a un impulso di altruismo, tale da far rompere la rigida osservanza del codice di turno, fatto dai vari articoli: «tocca a me», «c'ero prima io», «ho visto anch'io che la signorina è venuta prima di noi», «e aspettate anche voi come tutti!» ecc. ecc. e che la folla degli acquirenti permetta, — oh, grand bontà dei cavalieri antichi! — che la gestante o la madre col piccino in collo s'abbia le bracioline per la prima.

Ma se ciò non avviene, perchè non ci supplisce il bottegaio? Non c'è bisogno di parole grosse, nè di bollare... d'incivismo o di infamia chi non sente di «dovere» la cessione del suo turno a una donna che non può stare a lungo, senza disagio, in una posizione scomoda. Basterà che il commerciante dia lui la precedenza, nel servire il pubblico, alle donne gestanti e alle madri che allattano.

E nessuno brontolerà, nemmeno uno di quelli che brontolano per il gusto puro e semplice di brontolare.

Davanti a una donna gestante o a un bimbo in collo, non c'è turno che valga.

Nè c'è bisogno di metropolitani: le manine di un bimbo bastano a farsi largo tra cento persone che aspettano.

Vita delle Società

Brunetti F.lli — Paluzza — (Soc. di fatto) — Industria legnami e commercio vini all'ingrosso ed al minuto. — In seguito ad atto disvisionale del 2 marzo 1941 la ditta viene continuata sotto la medesima denominazione, dall'unico proprietario sig. Andrea Brunetti fu Ferdinando.

Fonderia Industriale Pordenone — Pordenone — (Soc. An.) Fonderia ghisa metalli e costruzioni macchine — In data 23 marzo 1941 modificato l'art. 1 dello statuto sociale e modificata la denominazione in «Società Anonima Officine di Pordenone».

Unione Cooperativa di Consumo di Teranzano — Pozzuolo del Friuli (Teranzano) — (Soc. An. Coop.) — Comestibili al minuto — In data 28 febbraio 1941 nominato presidente il sig. Enea Galuzzi e vice presidente il sig. Enrico Antonutti.

Durante F.lli — Prata di Pordenone — (Soc. di fatto) — Impresa costruzioni edili e idrauliche, fabbrica e commercio all'ingrosso ed al minuto di mobili. — In data 3 aprile 1941 a-

perta una filiale in Sacile per il commercio in mobili.

La Parigina — S. Daniele del Friuli (Soc. An.) — Confezioni per signora e creazione di modelli — In data 2 marzo 1941 sciolta e messa in liquidazione, nominando liquidatore la signora Irma Gaspardis ved. Chiurio.

Cacitti Oddino — Tolmezzo — (Soc. in nome coll.) — Trasporti e spedizioni, commercio carburanti, lubrificanti, legna da ardere, carboni, cementi e laterizi all'ingrosso ed al minuto. — In data 13-3-1941 conferito mandato speciale a Ermanno Franca di Luigi in De Marchi e a Lario Caterina di G. B.

Società Anonima Fratelli Rovina Lavorazione Proiettili — Spilimbergo — Industria scaricamento e ripristino proiettili, fabbricazione degli stessi e dei materiali da costruzioni belliche in genere, industria metallurgica e fabbrile — In data 19 marzo 1941 apportate modifiche agli articoli 12 e 22 dello statuto sociale.

L'industria e il mercato dei suini

Disposizioni per la fabbricazione e la vendita

Con provvedimento del giorno 7 corrente il Ministero dell'Agricoltura e Foreste ha dato un'organica disciplina all'industria e al mercato dei suini con una forma d'intervento che gli attribuisce la disponibilità della produzione ed il controllo della distribuzione.

La nuova disciplina investe anzitutto il problema qualitativo della produzione; questa viene limitata a pochi tipi fondamentali e precisamente al prosciutto crudo, alla coppa, al salame crudo da affettare, al salame da cuocere, al salame cotto, alla mortadella. Di questi insaccati di cui resta consentita la fabbricazione, è stata nettamente precisata la composizione dell'impasto. E' così eliminata dal mercato quella vasta e varia gamma delle specialità che potevano prestarsi a lucri.

Con tale semplificazione e unificazione dei tipi non si è voluto disconoscere l'opportunità di mantenere la produzione di quei salumi diversi dagli indicati che trovano collocamento sui mercati esteri.

La loro fabbricazione dovrà però essere preventivamente autorizzata e, qualora dovessero essere venduti all'interno, saranno con una disciplina che eviterà il fenomeno spesso lamentato in passato del turbamento delle quotazioni ufficiali a seguito del riversarsi sul mercato interno di prodotti da esportazione.

Una seconda disposizione prevede il controllo tecnico degli stabilimenti di produzione. Esso viene affidato alla Saib ed ha il duplice fine di ottenere la prevista destinazione della materia prima e di garantire il consumatore che i prodotti messi sul mercato rispondono a quelle caratteristiche di fabbricazione e di stagionatura sulle quali è stata basata la fissazione del prezzo.

L'intervento del Ministero della Agricoltura si estende come si è detto anche alla distribuzione dei prodotti che sono pertanto posti a disposizione del Ministero stesso per essere ripartiti secondo un piano nazionale di contingentamento delle singole provincie, che assicuri il rifornimento sulla base dei precedenti consumi rapportati alla nuove disponibilità.

Per quanto concerne il commercio al minuto è poi fatto divieto di vendere prosciutti, coppe e salami crudi in pezzi interi. Questi prodotti non potranno essere venduti che affettati.

Il decreto contempla infine l'obbligo per le ditte produttrici di tenere un registro di carico e scarico dal quale risulti il movimento giornaliero di vendita e di uscita delle materie prime e dei prodotti finiti, nonché di denunciare settimanalmente alla locale sezione provinciale dell'alimentazione e alla Saib la disponibilità dei prodotti semilavorati e dei prodotti pronti per il consumo. Speciali disposizioni disciplinano il vincolo della produzione esistente e la relativa denuncia.

Esenzione dell'imposta per il bestiame requisito

Il Ministero delle Finanze ha informato che per effetto della requisizione ordinata dalla pubblica autorità viene a cessare il possesso del bestiame, che è il presupposto indispensabile per l'applicazione della relativa imposta.

Ora poichè per il caso tipico di cessazione di possesso, che è la morte del bestiame, è previsto lo sgravio del tributo a decorrere dal trimestre solare successivo a quello in cui venne presentata la denuncia, il Ministero ha ammesso che anche per tutti gli altri casi in cui il possesso viene a cessare deve concedersi lo sgravio della imposta.

La farina di riso abolita nella panificazione

Il Ministero dell'Agricoltura e Foreste ha abolito col primo luglio la miscela di farina di riso per la panificazione per la Lombardia, il Piemonte, la Liguria, il Veneto, l'Emilia la Toscana, le Marche, l'Umbria il Lazio.

Ogni ulteriore assegnazione di farina di riso è sospesa. Saranno utilizzate fino all'esaurimento per la miscela con farina di panificazione le rimanenze esistenti presso i molini o in arrivo.

Banca Cattolica del Veneto

SOCIETA' ANONIMA - Capitale Sociale L. 50.000.000
Riserve L. 5.000.000

SEDE SOCIALE e DIREZIONE GENERALE in VICENZA

Sedi: BASSANO DEL GRAPPA - BELLUNO - MESTRE (Venezia)
PADOVA - ROVIGO - TRE VISO - UDINE - VICENZA

Filiali minori nei principali centri delle rispettive zone

Emissione gratuita dei propri assegni circolari

Tutte le operazioni di Banca alle migliori condizioni

Per AUTOTRASPORTI

rivolgetevi in Via Superiore, 40

UDINE

Tel. 1-36 e 17-58

NOTIZIARIO TRIBUTARIO

1. — Come chiaramente risulta dal testo dell'accordo sindacale n. 99437 del 27 dicembre 1940, le ditte che vendono esclusivamente articoli esenti dalla imposta sull'entrata (giornali, riviste, pane, banane, ecc.) non debbono fare nessuna denuncia. Se vendono anche altri articoli, esse devono denunciare, come è chiaramente detto, l'entrata annua lorda relativa alla vendita dei prodotti non esenti dall'imposta e se si tratta di aziende all'ingrosso ed al minuto, l'entrata annua lorda derivante dalle vendite al dettaglio.

2. — L'art. 54 della legge relativa all'imposta sull'entrata ha abolito a decorrere dall'8 febbraio a. s. la legge della tassa di scambio 28 luglio 1940, n. 1011 e successive disposizioni e modificazioni e quindi anche l'art. 9 del R. D. L. 15 novembre 1937, n. 1924. Pertanto il macellaio non è obbligato a rilasciare fattura per il passaggio delle pelli al raccoglitore. Si intende che ove fosse emessa fattura, questa sarebbe soggetta alla tassa di bollo ordinario.

3. — Il caso dell'albergo con annesso ristorante con ingresso separato e con reddito di R. M. cumulativamente accertato, è disciplinato dalla lettera b) dell'art. 5 dell'accordo sindacale 27 dicembre u. s., n. 99438. Le pensioni concordate in una data cifra giornaliera senza distinzione di prezzo tra alloggio e vitto vanno messe sul conto alberghiero assoggettato all'imposta sull'entrata nei modi normali.

4. — A norma dell'art. 13 della legge 19 giugno 1940, n. 762, il rapporto di lavorazione, ai fini del trattamento tributario dello stesso articolo stabilito, deve intercedere o fra due industriali, l'uno committente e l'altro esecutore della lavorazione. Conseguente che i passaggi di merci fra due commercianti ovvero da un industriale ad un commerciante non possono mai concretarsi nei rapporti di lavorazione ancorché il commerciante che ha ricevuto la merce faccia poi lavorare da terzi, e pertanto essi danno luogo ad entrata imponibile per l'intero prezzo della merce, sia in occasione della consegna o spedizione delle materie da lavorare che della restituzione del prodotto lavorato.

5. — L'art. 12 lett. H), della legge 19 giugno 1940, n. 762, precisa che l'importo degli imballaggi, recipienti e simili che accompagnano la merce, tanto se l'addebito venga effettuato con lo stesso documento comprovante il trasferimento di merce che con separato documento, salvo quando ne sia patuita la restituzione e il loro importo sia distinto in fattura, è soggetto all'imposta sull'entrata. Ma nulla osta che il valore degli imballaggi sia compreso nel prezzo di compravendita e quindi non c'è un addebitamento distinto per gli imballaggi, non è dovuta l'imposta per questi.

6. — Il comma c) dell'art. 5 dell'accordo sindacale n. 99438 del 27 dicembre 1940, va interpretato in senso lato in quanto la specificazione relativa alle tratorie con alloggio «tipiche dei piccoli centri» si intende riferita a tutti i modesti esercizi del genere ovunque situati e cioè sia nei Comuni della provincia che nel capoluogo.

7. — L'accordo sindacale del 27 dicembre 1940, n. 99680 per il pagamento dell'imposta sull'entrata dovuta per le vendite di frumento, farina, semola e sottoprodotti, all'art. 2 fa espressamente richiamo alla circolare ministeriale n. 94410 del 28 luglio 1940 e resta quindi fermo l'obbligo del pagamento dell'imposta sull'entrata nei modi normali di legge per i passaggi di farina di frumento dai commercianti grossisti e dai produttori di farina ai

diretti consumatori. Pertanto, essendo le pasticcerie diretti consumatori di farina e non venditori al minuto di questo prodotto, per i passaggi di farina di frumento dal grossista o produttore al pasticcere è dovuta l'imposta sull'entrata del 2 per cento nei modi normali in base a fattura obbligatoria.

8. — L'art. 4 dell'accordo sindacale del 27 dicembre 1940, n. 99440, cita alcuni esempi di «merci povere» e si ritiene che anche i giocattoli comuni ed i lavori in legno possano rientrare fra tali categorie di merci povere e che quindi il venditore ambulante che porta queste merci a braccio o a spalla, sia obbligato al pagamento del canone di L. 20 annue.

Norme per la costruzione di motocicli, moto furgoncini e motocarri

La «Gazzetta Ufficiale» ha pubblicato il R. D. L. 26 Marzo 1941-XIX col quale è data facoltà al Ministro per le Comunicazioni, di concerto coi Ministri per le Finanze, per la Guerra, per le Corporazioni e per gli Scambi e la Valute e sentita la Corporazione competente, di emanare norme per disciplinare le caratteristiche di ingombro, peso, portata, prestazione e facilità di circolazione dei motocicli, delle motocarrozzette, dei motofurgoncini e dei motocarri di nuova costruzione, nell'intento di adeguarli ai vari casi di utilizzazione e di ridurre la diversità degli organi essenziali.

Dopo l'emanazione delle norme di cui sopra, le fabbriche nazionali costruttrici di motocicli, di motocarrozzette, di motofurgoncini, di motocarri ed anche di parti staccate dei suddetti autoveicoli, esaurita la produzione dei quantitativi di cui abbiamo già predisposta la fabbricazione, da accertarsi dal Ministero delle Comunicazioni (Ispettorato generale ferrovie tranvie automobili), dovranno mettere in produzione solo motocicli, motocarrozzette, motofurgoncini e motocarri che corrispondano alle norme stesse, né la RR. Prefetture ed i Circoli ferroviari di ispezione potranno più ammettere

alla circolazione motocicli, motocarrozzette, motofurgoncini e motocarri di nuova costruzione non conforme a dette norme.

Con l'entrata in vigore delle norme, i Circoli ferroviari di ispezione provvedono alla visita e prova dei motocicli, delle motocarrozzette e dei motofurgoncini, allo scopo di accertare che rispondano alle norme stesse ed equiparando gli accertamenti alle prove ed esperimenti di revisione degli autoveicoli.

Denuncia delle disponibilità di sottoprodotti del frumento

Il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste allo scopo di disciplinare l'impiego e la destinazione dei sottoprodotti della pulitura e svecchiatura del frumento operata dai molini e dagli stabilimenti di selezione, ha disposto di regolare la utilizzazione, la destinazione e il prezzo di cessione degli scarti di frumento comunemente denominati (scarti, rotture, svecchiature, granotti in cenere) allo scopo di evitare abusi e sottrazioni.

I molini e gli stabilimenti detentori dovranno denunciare alle sezioni provinciali dell'alimentazione competente al quindicesimo ed all'ultimo giorno di ciascun mese, le disponibilità di tali sottoprodotti, fra i quali sono da comprendere gli scarti di lavorazione di cui all'art. 7 del Decreto del Ministro per l'Agricoltura del 28 luglio 1936-XIV contenente disposizioni sul regime del grano selezionato da seme.

La vasellina borica non è un medicinale

La vasellina borica non è da considerarsi medicinale e può quindi essere venduta anche dai droghieri. Così ha ritenuto la Corte di Cassazione, I Sezione penale, chiamata a decidere su una sentenza del Pretore di Busto Arsizio che invece aveva ritenuto il contrario.

Al giudizio del Pretore erano stati rinviati i droghieri Luigi Bellotti e Luciano Vignati per rispondere di vendita abusiva di medicinali, per aver appunto tenuto, allo scopo di venderle al pubblico, scatole di vasellina borica. I due droghieri hanno impugnato la sentenza per assazione, sostenendo, a mezzo dei loro difensori, che dovevano essere assolti perché la vendita di vasellina borica è da ritenersi libera, per il fatto che la vasellina non è medicinale e l'acido borico è una sostanza iscritta nella farmacopea ufficiale di cui la vendita è dichiarata libera; vasellina e acido borico non si fondono nella vasellina borica per dar luogo ad un nuovo prodotto, ma si fondono in una miscela empirica, senza speciale preparazione, al solo scopo di rendere la vasellina asettica, mediante la mescolanza con acido borico.

La Corte Suprema ha accolto il ricorso, annullando senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.

Protesti cambiari

Elenco dei protesti cambiari elevati da notai, ufficiali giudiziari e segretari comunali, durante il mese di giugno 1941 - XIX

Tribunale di Udine

Agoston Roland - Udine (2 eff.).
Bertoli Gino - Udine.
Bertolizzi Maria - Udine.
Bonan Libero - Udine.
Braggion Vittorio - Udine.
Caragliano Francesco - Cervignano.
Carnelutti Giovanni - Tricesimo.
Carrara Carlo - Udine.
Cautero Anna - Udine (pagata appena elevato il protesto).
Coletti Severo - Udine.
Comuzzi Odorico - Udine.
Concini Luigi - Udine.
Covis Attilio - Udine.
Cristofori Mario - Udine.
De Brumatti Vitaliano - Cervignano.
Feliziano Vincenzo - Udine.
Gambardella Salvatore - Udine.
Gastaldo Otello - Udine (3 eff.).

Gentile Elisa - Udine.
Gerace Guglielmo - Udine.
Giuliani Nino - Udine.
Lania Mario - Udine.
Lauron Ruggero - Udine (Richiamato alle armi).
Marò Albino - Montegnacco.
Ongaro Gioiella - Palmanova.
Pasinj Ettore - Udine.
Piccaluga Vincenzo - Udine.
Rapuzzi Luigi - Udine.
Rega Francesco - Udine.
Toso Maria - Udine.
Turco Enrico - Udine.
Vattolo Tomaso - Udine.
Zanesco S. - Udine (5 eff.).

Tribunale di Pordenone

Fael Marco - Sacile (2 eff.).
Giurati Antonio - Pordenone.
Pradini Pierina - Aviano.
Ragher Luigi - Sacile.
Tognon Adele - Sacile (2 eff.).
Zorzi Gina - Pordenone.

Tribunale di Tolmezzo

Basotti Schjono - Tarvisio (2 eff.).
Lepre Bruno - Rigolato.

I prezzi massimi per le «croste», conciate

Il Ministero delle Corporazioni con circolare P. 85 del 3 luglio (pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale» del 10 corrente), ha stabilito i seguenti prezzi massimi delle «croste» conciate per le vendite effettuate dalle concerie.

Croste in suola: 1) gropponi interi e mezzi di tutti gli spessori, L. 19; 2) schiappe, 17; 3) teste, fianchi e pezzami grandi 12,50; pezzami piccoli, 10, al kg.

Groppe, «croste» rifinite per soffiati: misura superiore a decimetri quadrati 46, spessore da millimetri 1 a 1,5 L. 0,65; groppe, «croste» rifinite per tomaie (per gambalotti): misura superiore a dmq. 74, spessore mm. 1,5, 2,5, 8,00, al dmq.

Le ferie annuali di impiegati e lavoratori

In relazione ad analoghi quesiti formulati circa il godimento delle ferie annuali da parte di impiegati e lavoratori, le cui prestazioni sono regolate da contratto collettivo di lavoro, si chiarisce, da fonte competente, che nulla è stato innovato in merito all'applicazione delle disposizioni emanate lo scorso anno.

Tali norme stabiliscono, come è noto, che qualora non vi siano impedimenti in relazione alle esigenze dell'attuale ritmo produttivo, deve essere concesso ai lavoratori il godimento delle ferie annuali.

Nei casi, invece, nei quali per ragioni di carattere produttivo non sia possibile il godimento delle ferie en-

tro i normali periodi, le stesse norme stabiliscono che ai lavoratori debbono essere pagate le giornate di lavoro corrispondenti al periodo feriale non goduto.

Liquidazione spettanze dei lavoratori al momento della risoluzione del rapporto

La Federazione Fascista dei Commercianti ha comunicato:

In seguito a richiesta del Ministero delle Corporazioni, è stato convenuto quanto segue con la Confederazione dei Lavoratori del Commercio, in ordine alla liquidazione delle spettanze dei lavoratori al momento della risoluzione del rapporto:

a) i datori di lavoro debbono corrispondere ai lavoratori, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, le somme dei mesi richiesti per uno o più titoli in applicazione di norme di legge, di contratto collettivo o individuale di lavoro - ove non siano contestate dai datori di lavoro stessi;

b) nel caso in cui alcune delle somme di cui al precedente comma a) siano contestate dai datori di lavoro, questi debbono parimenti corrispondere ai lavoratori quelle afferenti ai titoli non contestati;

c) i lavoratori debbono rilasciare quietanza delle somme ricevute, con facoltà, nel caso di cui al precedente comma b) di apportarvi una dichiarazione di riserva per altri diritti.

Assegnazione 30 per cento del carbone per riscaldamento campagna 1941-42

Il Gruppo Assegnatari combustibili solidi della Venezia Giulia comunica che presentemente gli assegnatari non sono in grado di provvedere alla distribuzione del 30 per cento di carbone per riscaldamento, perché sono in attesa dell'assegnazione da parte del rispettivo Monopolo. Opportunamente ricordiamo che i commercianti, appena riceveranno dai rispettivi assegnatari la merce di cui sopra, procederanno alla consegna del 30 per cento della stessa ai consumatori.

Macchine per scrivere di occasione Nazionali ed Estere

Olivetti - Underwood Continental ecc. ecc. ricostruite

Solo una Ditta perfettamente attrezzata può offrirvi vere occasioni

Ditta ENRICO TUDELLI
UDINE

Via Mercatovecchio 19 - Tel. 12-29

AUTOTRASPORTI CELERI

FRATELLI CANOVA

UDINE - Via Grazzano 43 - A

Posta del lettore

Cartellini segna-prezzo

116 - D. — Io espongo nella vetrina del mio negozio della merce sulla quale sta un cartellino coll'indicazione della provenienza e della ditta. Un agente delle imposte di consumo mi ha avvertito che sul cartellino va applicata la tassa di bollo.

R. — L'agente delle imposte di consumo, ha ragione anche in campo, non suo. Recentemente la Soc. Ital. per Azioni ha sottoposto un quesito analogo al Ministero delle Finanze il quale ultimo ha risposto che «Circa i cartellini sopra i quali si riferiscono a prodotti tipici di determinare località e contengono l'indicazione della provenienza dei prodotti stessi, può consentirsi l'esenzione della tassa di bollo quando sia indicata soltanto la provenienza o la zona di produzione della merce anche con la indicazione del prezzo di vendita al pubblico come: arance della Sicilia, vini della Toscana, pasta di Gragnano, mentre se viene indicata la Ditta produttrice, è dovuta la tassa di bollo».

Marche

per assicurazioni sociali

302 (M. G. Udine) D. — Con quale data si devono annullare le marche assicurative a periodi di paga quindicinale?

R. — E' principio sancito dalle vigenti norme sulle assicurazioni sociali che l'applicazione delle marche sopra le tessere debba essere fatta, di regola, cioè salva l'eccezione prevista dall'art. 24 del R. D. 28 agosto 1924 n. 1422 alle epoche in cui ricorre il pagamento del salario come anche

è principio stabilito da una espressa disposizione di legge che l'annullamento delle marche assicurative debba essere fatto, dal datore di lavoro con la indicazione della data di applicazione scritta con inchiostro indelebile.

Pertanto nel caso di paga quindicinale, l'annullamento deve essere fatto con la data del giorno in cui si applicano le due o le tre marche corrispondenti ai sabati che cadono nel periodo quindicinale.

148 - Palmanova - D. — Nel caso in cui le paghe agli operai vengono corrisposte quindicinalmente, come si determina il valore e il numero delle marche che si devono applicare sulle tessere per le assicurazioni sociali?

R. — E' necessario anzitutto tener presente che nel sistema del R. D. L. 11 aprile 1939, n. 636, è stato mantenuto fermo il principio che il periodo di retribuzione, che deve essere assunto a base della determinazione dei contributi assicurativi degli operai, è la settimana di lavoro. Quando è corrisposta ad intervalli superiori alla settimana, ai fini della determinazione suddetta essa deve essere ridotta a quella che proporzionalmente si avrebbe se fosse corrisposta ad intervalli settimanali.

Ora il R. D. L. 14 aprile 1939, n. 636, stabilisce espressamente nell'art. 6, comma 3, che qualora gli operai vengano retribuiti a mese o a quindicina la retribuzione settimanale si determina moltiplicando rispettivamente la retribuzione quindicinale o mensile per 24 o per 12 e dividendo il prodotto per 52.

Per ragioni di pratica convenienza e per alleviare l'aggravio contabile;

Imposta sull'entrata **Varietà**

Rimborso di spese ad impiegati ausiliari del commercio e mandatari

Ecco alcune risoluzioni del Ministero delle Finanze a quesiti proposti dall'Associazione fra le Società Italiane per Azioni, circa il trattamento del rimborso di spese ad impiegati, ausiliari del commercio e mandatari.

1. - Impiegati ed altro personale dipendente.

I compensi corrisposti in dipendenza di un rapporto d'impiego, classificabili agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile in Cat. C-2, sono esenti dall'imposta generale sulle entrate per il testuale disposto dall'art. 1, lettera g) della legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 762. È stata confermata dal Ministero (nota numero 97988 in data 25 aprile u. s., della Direzione generale delle tasse e imposte indirette sugli affari) la intassabilità dei compensi in parola «comprese le diarie o trasferte, nonostante che queste siano esenti dall'imposta di ricchezza mobile di categoria C-2 per il 60 per cento del loro importo a titolo di rimborso di spese vive».

Le ricordate disposizioni si applicano anche ai viaggiatori e piazzisti in quanto abbiano un rapporto di lavoro dipendente con la ditta che li retribuisce ed i loro compensi siano pertanto classificabili agli effetti del tributo mobiliare in Cat. C-2.

2. - Ausiliari del commercio.

Si ha qui riguardo a tutti quegli intermediari (agenti, rappresentanti, ecc.) — che non hanno un rapporto di lavoro dipendente con la ditta — i cui redditi sono classificabili agli effetti della imposta di ricchezza mobile in categoria B o C-1 (v. art. 2, lettera d) della legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 762).

Il Ministero ha ritenuto doversi distinguere tra spese proprie degli ausiliari, incontrate per l'esecuzione della loro attività, e le spese sostenute nel diretto interesse delle ditte rappresentate; ha affermato la tassabilità delle somme corrisposte dalla ditta all'ausiliario per compensarlo delle spese incontrate nel primo caso, mentre ha ammesso la esenzione dei rimborsi effettuati dalla ditta all'ausiliario nel compensarlo delle spese incontrate nel primo caso, mentre ha ammesso la esenzione dei rimborsi effettuati dalla ditta all'ausiliario nel secondo caso, purché le spese risultino specificatamente documentate.

Trascriviamo la lettera del Ministero (Direzione generale delle tasse e imposte indirette sugli affari, 10 dicembre 1940-XIX, n. 93692).

«Occorre distinguere:

a) le spese che gli ausiliari del commercio sostengono in stretta dipendenza della loro personale attività (viaggi, alloggi, ecc.) anche se precedentemente concordate.

b) le spese che gli ausiliari del commercio sostengono nel diretto interesse delle ditte dalle quali dipendono (affitto locali, spese postali, premi assicurazione, spese trasporto, ecc.) e che vengono pagate in base a specifica documentazione.

«Nel primo caso le somme a tale titolo percepite dagli ausiliari, abbiano o meno formato oggetto di precedente accordo, sostanziosamente in definitiva in una maggiorazione ad un compenso che i medesimi percepiscono per l'attività svolta nell'interesse delle ditte dalle quali dipendono, costituiscono entrata imponibile.

«Nel secondo caso, invece, trattandosi di somme che gli ausiliari anticipano per conto delle ditte commerciali, alle quali fanno diretto carico perché inerenti in sostanza alla loro attività commerciale, le stesse non costituiscono entrata imponibile, sempre quando il rimborso avvenga in base a specifica documentazione».

3. Mandatari.

Il mandatario talvolta paga debiti propri del mandante dal quale si fa poi rimborsare; non è dubbio, in tal caso, che le somme rimborsate costituiscono semplice movimento di capitale e siano quindi esenti ai sensi dell'art. 1, lett. a) della legge.

Del pari, se per espresse clausole del contratto di mandato a talune spese debba provvedere in man-

dante ed il mandatario ne anticipi il pagamento, per conto del mandante, il rimborso che questi in seguito ne effettua costituisce estinzione di una passività ai sensi del menzionato art. 1, lett. a) ed è esente dall'imposta.

L'esenzione è subordinata alla condizione che il rimborso sia esattamente corrispondente alle spese e queste siano documentate.

Il Ministero, in conformità dei concetti innanzi chiariti, ha dichiarato (citata nota del 25 aprile u. s.): «Si conferma che possono ritenersi comprese nell'esenzione stabilita dall'art. 1 lett. a) della legge 19 giugno 1940, n. 762, i rimborsi di spese effettivamente anticipate dai mandatari per conto del mandante, purché riguardino in modo diretto ed esclusivo il mandante o per contratto siano poste espressamente a carico di costui, siano addebitate nella precisa misura in cui sono state sostenute e siano comprovate rigorosamente in base alle relative corrispondenti ricevute degli originari percipienti».

I compensi corrisposti forfetariamente a mandatari, ausiliari del commercio, ecc. comunque siano considerati ai fini dell'imposta di ricchezza mobile — cioè classificabili in Categoria B o C-1, di fatto tassati od esenti — sono soggetti all'imposta generale sull'entrata, come ha avvertito il Ministero delle Finanze (citata nota n. 97988 del 25 aprile c. a.) non potendo essere considerati movimenti di capitale, ai sensi dell'art. 1, lett. a) di cui all'art. 2, lett. 2, lett. d) o tra i corrispettivi per prestazione di servizi.

Le derivazioni d'acqua

Il Ministero delle Finanze ha recentemente reso noto che i canoni demaniali per concessioni di derivazioni d'acqua o per attraversamento di corsi d'acqua, di strade statali, di ferrovie, ecc., non possono, data la loro particolare natura, considerarsi né tributi né contributi, né somme provenienti dalla gestione diretta dei pubblici servizi, ma rappresentano piuttosto il corrispettivo di un godimento temporaneo di un diritto reale espressamente contemplato per l'assoggettabilità alla tassa sulle entrate per cui si deve ritenere che i canoni stessi costituiscono entrate imponibili. L'Eco di Roma, chiarisce in proposito che l'imposta è sempre dovuta, prescindendo dalla data alla quale risale la relativa convenzione stipulata tra lo Stato e gli utenti. L'imposta stessa fa carico in sede di rivalsa, la contribuente di fatto, rappresentato dalla Ditta che riceve dallo Stato la concessione di derivazione di acqua o di attraversamento di strade, corsi d'acqua, ferrovie, ecc.

Frattaglie bovino - ovino - suine

Il Ministero delle Finanze ha recentemente disposto che le frattaglie bovino, ovino e suine (cuore, polmone, rognone, trippa, cervello, ecc.) derivanti dalla macellazione e destinate al consumo, debbono essere, agli effetti dell'applicazione dell'imposta sull'entrata, parificate alle carni. Pertanto l'imposta sull'entrata corrisposta all'atto della macellazione è comprensiva anche di quella che sarebbe dovuta per gli atti economici cui dà luogo il commercio delle frattaglie nei vari passaggi fino al consumo.

Aliquote zucchero

A soluzione di dubbi sorti circa l'applicazione delle aliquote fisse di imposta sull'entrata previste per lo zucchero dall'accordo sindacale del 27 dicembre 1940, la Direzione Generale delle Dogane ha dichiarato d'intesa con la Direzione Generale delle Tasse e Imposte indirette sugli affari, che le aliquote stesse sono in funzione del prezzo del prodotto e della corrispondente imposta di fabbricazione. «L'Eco di Roma» chiarisce che lo zucchero destinato all'industria del succo d'uva e dei sughi concentrati di agrumi, essendo sottoposto al pagamento della imposta di fabbricazione nella aliquota ridotta ad un quarto della normale, deve assolvere l'imposta sull'entrata nella misura fissa di L. 10 al quintale, mentre quello destinato alla fabbricazione del latte condensato confezionato in recipienti del peso superiore ad un chilogramma, essendo sotto-

posto al pagamento della normale aliquota di imposta di fabbricazione deve assolvere l'imposta sull'entrata nella misura fissa di L. 15 al quintale, prevista per lo zucchero comunque destinato ad altri usi industriali.

Provvisoria chiusura degli esercizi

«L'Eco di Roma» informa che la cessazione provvisoria degli esercizi tenuti a corrispondere l'imposta sull'entrata in abbonamento quando trattasi di un periodo di tempo superiore a un mese, dovuta a ragioni dipendenti dall'attuale stato di guerra, può dal luogo all'esonerazione del pagamento dell'imposta sempre quando il titolare presenti, entro un mese dal giorno in cui ha cessato provvisoriamente la sua attività apposita denuncia all'Ufficio del Registro. La denuncia deve essere corredata dalla dichiarazione della competente autorità attestante la data di chiusura ed i motivi che l'hanno determinata. Si rileva poi che, venute meno le circostanze che hanno determinato la chiusura dell'esercizio, il titolare, entro un mese dalla data di riapertura, deve presentare all'Ufficio del Registro apposita denuncia dalla quale risulti la data di ripresa dell'attività commerciale.

Imposta di ricchezza mobile

(segue dalla I pagina)

Se una ditta individuale si trasformasse in anonima e l'ufficio negasse lo sgravio temendo una simulazione, si ricorda che le Commissioni amministrative hanno la competenza per decidere sulla simulazione relativa ma non su quella assoluta, e quindi nel caso detto soltanto l'autorità giudiziaria potrebbe essere investita della questione.

Per la cancellazione dei redditi di cat. A (cioè dipendenti dall'impiego del capitale) documento basilare è la quietanza regolarmente registrata, salvo alcune eccezioni.

La Commissione centrale ha infatti ritenuto che si possa provare la cessazione con l'attestazione notarile delle risultanze dei libri della società, se regolarmente tenuti, ed ha pure ritenuta valida la prova risultante dal copiale.

In merito alla cambiale, ricordiamo che la girata di essa imposta trasferimento del diritto di credito dal girante al giratario e se il girante dell'effetto è stato iscritto a ruolo può ottenere la cancellazione con la semplice dimostrazione che la cambiale è stata girata e trasferita ad altri.

Per le cambiali non pagate il contribuente otterrà la cessazione solo dopo avere provato che è stata vanamente esercitata l'azione cambiaria.

Giurisprudenza Commerciale

Meccanico impiegato

È impiegato il meccanico che essendo specializzato nel montaggio di macchine tipografiche pur partecipando egli stesso a tale montaggio, abbia la direzione dei lavori di impianto dei macchinari, con l'incarico di callaudarli, e con facoltà di assumere e licenziare il personale e di corrispondere le paghe, tenendo le relative contabilità. — Cass. Civ. 10 maggio 1935.

Capo facchino

Non è impiegato a termini dell'art. 1 del regio decreto 13 novembre 1924, n. 1825, il capo facchino che riscuotendo la fiducia del principale ha dal medesimo ordinariamente affidate le chiavi del negozio, restando il servizio disimpegnato, una semplice mano d'opera. — Cass. Civ. 7 agosto 1935.

Il capo facchino, che esercita opera esclusiva di sorveglianza e di vigilanza sulle squadre a lui soggette, non è impiegato ma operaio. — App. Napoli (Magistr. Lav.) 17 nov. 1934.

Smacchiatura delle pelli

Si sciogliono gr. 4 di cloruro di potassio in 50 d'acqua e si aggiungono 60 gr. di acido cloridrico. A parte si fa una soluzione di 15 gr. d'essenza di limone in 90 d'acool a 85 e si mescolano le due soluzioni in un recipiente che si tiene ben chiuso fino al momento di usarne. Si applica con una spugna sul rovescio del cuoio; si fa seccare a fuoco dolce, indi si pulisce. Le macchie d'inchiostro, di grasso, di frutta, di vino rosso possono essere tolte in questo modo. Per levare la vernice dal cuoio o dalla tela cerata basta versarvi sopra dell'olio di nappa. La vernice si rammolisce e diventa perciò facile l'asportarla con un dito o simile. Se il cuoio o la tela non sono sciupati possono ricevere un nuovo strato di vernice ed essere quindi rimessi a nuovo.

Un attore distratto

Uno degli attori più distratti fu il valoroso Achille Dondini. Egli, una sera, si dimenticò che doveva recitare nella farsa, e recatosi a teatro per sapere a che ora avrebbe avuto luogo la prova all'indomani mattina, vedendo un suo compagno a sostenere la sua parte, rimase un po' perplesso. Poi saltò sul palcoscenico e disse:

«Ma questa parte mi pare che la facessi io! Perché m'hanno sostituito?»

Prezzi d'esportazione del vermouth in bottiglie

La disposizione dell'Iscambi relativa al controllo dei prezzi all'esportazione, già in vigore per il vermouth in fusti, domigiane, e vagoni cisterna, vengono estese anche al vermouth in bottiglie.

Le banche agenti, dovranno quindi, d'ora innanzi, dar corso al rilascio dei benestare bancari ed al visto delle denunce Mod. S. C. 2 Esport. per tutte le esportazioni di vermouth, comprese quelle di vermouth in bottiglie (v. t. d. 107) soltanto se detti documenti e le fatture relative risultino vistati con il timbro: «Istituto Nazionale Fascista per il commercio estero Roma - Ufficio controllo prezzi esportazione».

Restano pertanto estese a tutte le esportazioni di vermouth le disposizioni vigenti circa il benestare dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero per il pagamento di abbuoni a clienti esteri, di provvigioni ai rappresentanti, nonché per il riconoscimento di differenze in meno tra gli impegni valutari assunti dagli esportatori e gli importi rientrati.

Con l'occasione si precisa che nei casi di vendita all'estero di vermouth in fusti con la clausola «fusti a rendere» il cui valore deve figurare nelle denunce di esportazione, non si dovrà far luogo allo scarico definitivo delle denunce stesse, rimaste scoperte per il solo ammontare di questi, fino a che le ditte non abbiano comprovato il rientro dei fusti e ottenuto il relativo benestare dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero, al quale dovrà essere trasmessa, per l'esame, la documentazione esibita dagli esportatori.

Divieto di vendita della pasta cruda da pane

Avendo avuto sentore che in molte province del Regno i panifici usano vendere pasta cruda da pane, il Ministero dell'Agricoltura - Direzione Generale dell'Alimentazione, con telegramma n. 24145/5, ha stabilito che dette vendite vengano rigorosamente proibite, dato che la farina contingente per la provincia è distribuita ai panifici è destinata per la sola panificazione.

Si richiamano gli interessati alla rigida osservanza di tale disposizione.

DITTA
Elios Ortolani
UDINE
Piazza Duomo N.5
Telefono 4-20



Macchine da Scrivere e da Calcolo
Ciclostili - Accessori - Dattilografia

OFFICINA SPECIALIZZATA
Riparazioni per qualsiasi macchina

Le scorte di certi formaggi

Il termine finale per lo smaltimento delle scorte residue di formaggio «Bel paese» e «Italo», con contenuto di grassi superiore al 40 per cento è scaduto, a norma del decreto ministeriale, il 10 giugno scorso. La data di scadenza è improrogabile poiché si tratta di formaggi freschi di rapido consumo, per cui sono da ritenersi esauriti tutti i quantitativi prodotti prima del 10 marzo 1941, epoca del divieto di produzione. Le eventuali esigue disponibilità dovranno comunque avere una destinazione eccezionale, previ accordi con le autorità locali (opere assistenziali, ospedali, comunità, ecc.).

Direz.: rag. G. PROVINI; rag. BRUNO CIOFFI; G. P. FABRETTO
G. P. FABRETTO, direttore responsabile

Tip. «L'Avvenire d'Italia» - Bologna - Via Mentana 4

Annunzi Sanitari

Prof. Dr. C. BELLAVITIS

Docente di Clinica delle Malattie nervose R. Università di Padova

Consultazioni tutti i giovedì dalle 15 alle 17 presso la Casa di Cura Castellani, Udine, P. Gemona, tel. 1-84

Dott. LUIGI BADER

Spec. in Ortopedia e Traumatologia

già assist. vol. dell'Istituto RIZZOLI di BOLOGNA. Riceve in CASA di CURA dr. Castellani - Udine, Porta Gemona (tel. 1-48) ogni MARTEDI' dalle 15 alle 17.

CASA DI CURA PER MALATTIE DEGLI OCCHI del Dott. T. BALDASSARRE SPECIALISTA

Visite e consulti 11,30 - 12,30 - 15 - 17
UDINE - VIA DUCA D'AOSTA (già Cussignacco) N. 5 - Telefono 360
Aut. Pref. 8775 - Udine 8-6-928

Prof. Dott. SILVANO MENGHETTI

Docente della R. Università di Firenze già in reparti chirurgici specializzati di Parigi, di Vienna e in cliniche della Germania

Casa di Cura per malattie chirurgiche
sulle colline di TRICESIMO a 5 minuti dal tram per Udine
Dalle 8-12
Telefono 12

Endoscopie: Via urinarie e apparato digerente
UDINE
Via Mazzini 7
Dalle 13-16
Telefono 4

CASA DI CURA Dr. F. PELIZZO

Specialista per le malattie ORECCHIO - NASO - GOLA presso la Clinica Otorinolaringologica della R. Università di Firenze
UDINE - Via Rivis 32 - Telef. 682 dalle 9 alle 12 - dalle 14 alle 17

Specialista MALATTIE DEGLI OCCHI E DIFETTI DELLA VISTA

Dr. MICHELE SONZIO
UDINE - Via Zanon 16 - Tel. 12-34
Consultazioni: tutti i giorni dalle 10-12 - 15-17

STUDIO DENTISTICO BARTIROMO

ODONTOIATRA VIA MERCATOVECCHIO, 20 UDINE
Orario: 8-12 14-18 - Tel. 11-38
S. DANIELE DEL FRIULI (mercoledì e sabato: dalle ore 8 alle 12)